



20686/13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto  
IMPUGNAZIONE

OFF. STATO

PASSIRAP

R.G.N. 23152/2012

Cron. 20686 C.I.

Rep. /

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente - Ud. 26/06/2013
- Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere - PU
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 23152-2012 proposto da:

FALLIMENTO DELLA SURAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 04892021009), in persona del Curatore dott. GIUSEPPE ADEO OSTILLIO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso l'avvocato LONGO RUGGERO, rappresentato e difeso dall'avvocato MONOPOLI PIETRO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

2013

1137

VENTRIGLIA RENATO;


- *intimato* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di TARANTO,  
depositato il 19/09/2012, n. 3233 c.r.;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 26/06/2013 dal Consigliere  
Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato RUGGERO LONGO,  
con delega, che ha chiesto l'accoglimento del  
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.



IL CASO.it

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Taranto, con decreto del 19.9.012, ha accolto l'opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da Renato Ventriglia contro il provvedimento del giudice delegato che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 101 u. comma della medesima legge, la sua domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento della SURAL s.p.a.

Per ciò che nella presente sede interessa, il giudice del merito ha rilevato che il credito del Ventriglia nasceva da un rapporto di lavoro risoltosi dopo oltre otto mesi dalla data di dichiarazione del fallimento e che pertanto, considerate le difficoltà (attestate dal patronato) connesse alla sua concreta determinazione e tenuto conto dei gravissimi problemi familiari che avevano afflitto il ricorrente dopo aver perso il posto di lavoro, il ritardo di circa due mesi con il quale era stata presentata la domanda rispetto al termine massimo contemplato dall'art. 101 l comma l. fall. doveva ritenersi giustificato.

La sentenza è stata impugnata dal Fallimento della SURAL con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria.

Renato Ventriglia non ha svolto attività difensiva.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 99 comma 2° nn. 3 e 4 l. fall., il ricorrente lamenta che il tribunale abbia fondato la decisione su di una circostanza di fatto (le difficoltà connesse al calcolo del T.F.R.) non enunciata nella domanda di insinuazione, ma dedotta tardivamente dal Ventriglia in una nota difensiva depositata "a chiarimenti" in corso di causa, e che abbia, inoltre, tenuto conto di un documento della Confartigianato, allegato alla nota, la cui produzione era da ritenersi altrettanto tardiva.

2) Col secondo motivo il Fallimento osserva, sotto altro profilo, che la domanda fondata sulla circostanza dedotta per la prima volta nella nota a chiarimenti, configurante una nuova *causa petendi*, avrebbe dovuto essere considerata nuova e

pertanto inammissibile.

3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame da parte del giudice del merito della documentazione prodotta dallo stesso opponente, dalla quale, a suo dire, si evinceva in maniera incontrovertibile che il ritardo nella presentazione della domanda era dipeso dalla negligenza di questi.

4) Con il quarto motivo il Fallimento, denunciando violazione dell'art. 101 u. comma I. fall., ribadisce che, alla luce degli elementi di fatto già evidenziati, non ricorrevano i presupposti per l'ammissione del Ventriglia allo stato passivo.

Conviene partire, per ragioni di priorità logica, dall'esame degli ultimi due motivi che, in quanto fra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

I motivi vanno dichiarati inammissibili.

Va innanzi tutto rilevato che il quarto mezzo di censura, pur se apparentemente volto a denunciare, secondo quanto richiesto dall'art. 360 I comma n. 3 c.p.c., l'erronea ricognizione, da parte del giudice del merito, della astratta fattispecie normativa disciplinata dall'u. comma dell'art. 101 I. fall. - ovvero a sollevare un problema di interpretazione della disposizione - si risolve, in realtà, nella contestazione dell'applicabilità della norma in questione alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, in ragione dell'errata valutazione delle risultanze di causa.

Anche tale mezzo, al pari di quello che lo precede (e del quale è sostanzialmente una ripetizione) va dunque esaminato esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione.

Ciò premesso, va considerato che la questione concernente la ricorrenza di una causa di inimputabilità del ritardo con il quale il creditore ha proposto la domanda tardiva implica un accertamento in fatto, tipicamente rimesso alla valutazione del giudice del merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

Nel caso di specie il tribunale ha dato puntualmente conto della propria decisione,

indicando specificamente le circostanze (una grave malattia della figlia, il concomitante sfratto per morosità, lo scarso tempo a disposizione per presentare la domanda) che, a suo avviso, concretavano quei fattori, estranei alla volontà del Ventriglia, che non gli avevano consentito di presentare la domanda entro il termine (di un anno dalla chiusura dello stato passivo) previsto dalla legge.

Né, sul punto, al fine di ribaltare il giudizio del tribunale (che ha valutato la complessiva, ed oggettiva, gravità della situazione documentata), può assumere rilevanza decisiva il fatto che l'intimazione di sfratto sia stata notificata al lavoratore in data prossima alla scadenza del predetto termine o che (secondo quanto asserito dal ricorrente, ma per il vero non ricavabile dalla domanda ex art. 101 del Ventriglia) la malattia della figlia sia stata ufficialmente diagnosticata addirittura in data successiva: è infatti evidente che lo sfratto costituisce solo l'ultimo e definitivo atto - usualmente preceduto da avvisi di mora ed intimazioni di pagamento - di una situazione innescatasi a causa del pregresso, mancato versamento dei canoni di locazione, e che, anche per giungere alla diagnosi dell'esistenza di una grave malattia, sono necessari visite ed esami di laboratorio o di radiologia di per sé sufficienti a determinare necessità di assistenza, anche psicologica, del paziente da parte dei suoi più stretti familiari.

In definitiva - alla luce delle contestazioni mosse dal Fallimento a quella parte della motivazione del decreto che si fonda sull'emersione di gravi problemi familiari del Ventriglia, sorti nel medesimo, ridotto periodo posto a sua disposizione per presentare la domanda - ben può dirsi che i mezzi di censura in esame si risolvano nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile nella presente sede di legittimità.

Va a questo punto dichiarata l'inammissibilità anche dei primi due motivi del ricorso, atteso che, come si è appena detto, le motivazioni del decreto non poggiano esclusivamente sull'affermata difficoltà di calcolo del credito insinuato e che il ricorrente è privo di interesse ad impugnare il provvedimento in relazione ad un

accertamento di cui non ha dedotto la decisività.


Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato esonera questo giudice dalla liquidazione delle spese.

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 26 giugno 2013.

Il cons. est.



Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 10 SET. 2013

Il Procuratore Generale  
Antonio CASANO



Il Procuratore Generale  
Antonio CASANO



IL CASO.it